

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

## CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

### IV<sup>a</sup> SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

#### COMUNICATO UFFICIALE N. 68/CGF

(2007/2008)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 4 Gennaio 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

#### 1° Collegio composto dai Signori:

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Esposito Dr. Luigi Antonio, Giampietro Dr. Vito, Persichelli Avv. Cesare - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 1) **RICORSO DEL SIG. ANTONINO MALLAMACI (ALL'EPOCA DEI FATTI PRESIDENTE AS REGGIO CALCIO A CINQUE) AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI 1 DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA DI PROSSIMO TESSERAMENTO, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 CGS E 7 COMMA 3 C.G.S. VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 8 COMMA 4 C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007)
- 2) **RICORSO DELL' A.S. REGGIO CALCIO A 5 AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI SEI IN CLASSIFICA, DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA 2007/2008, INFLITTA A SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LA VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S VIGENTE ALL'EPOCA DEI FATTI (OGGI TRASFUSO NELL'ART. 4 COMMA 1 C.G.S.)** (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 18/CDN del 6.12.2007)

La C.G.F. riuniti i ricorsi come sopra proposti dal signor Antonino Mallamaci e dall’A.S. Reggio Calcio a 5 di Reggio Calabria li dichiara inammissibili ai sensi dell’art. 37.1 C.G.S, per omesso invio dei preannunci di reclamo, con richiesta di copia degli atti, alla Procura Federale.

Dispone l’incameramento delle tasse reclamo.

**2° Collegio composto dai Signori:**

Serio Prof. Mario – Presidente; Marchitiello Dr. Claudio, Persichelli Avv. Cesare, Giampietro Dr. Vito, Serges Prof. Giovanni - Componenti; Bravi Dr. Carlo – Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio – Segretario.

- 3) **RICORSO DEL CITTA’ DI GRAGNANO CALCIO A 5 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA FUTSAL RMA PIANURA/CITTÀ DI GRAGNANO CALCIO A 5 DELL’1.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a 5 – Com. Uff. n. 274 del 14.12.2007)

La C.G.F. in accoglimento del ricorso come sopra proposto dal Città di Gragnano Calcio a 5 di Gragnano (Napoli) annulla l’impugnata delibera e ripristina la decisione assunta dal Giudice Sportivo con Com. Uff. n. 261 del 12.12.2007.

Dispone restituirsì la tassa reclamo.

- 4) **RICORSO DEL FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITA’ AVVERSO LE SANZIONI: DELL’AMMENDA DI EURO 500,00 E DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO PER LE 2 PROSSIME GARE INTERNE CON OBBLIGO DI DISPUTARLE A PORTE CHIUSE, INFLITTE SEGUITO GARA ASD AZZURRA S. ALFONSO/FUTSAL CLUB S. MARIA LA CARITÀ DEL 18.12.2007** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. 281 del 19.12.2007 e Com. Uff. 292 del 19.12.2007 )

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Futsal Club S. Maria la Carità di S. Maria la Carità (Napoli) e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

-----

**Publicato in Roma il 4 Gennaio 2008**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete